



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO COMUNALE
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI
CUI ALL'ART. 148 DEL D.LGS. 22 GENNAIO
2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E
DEL PAESAGGIO) E DELL'ART. 2 DELLA L.R.
22 GIUGNO 2012, N. 8 (CONFERIMENTO DI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN
MATERIA DI PAESAGGIO)**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del
05/08/2015.*

*Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data
3 settembre 2015 per 15 giorni consecutivi ed è entrato in vigore il
1 ottobre 2015*



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 05-08-2015

SOMMARIO

- Art. 1 - Indicazioni generali e finalità
- Art. 2 - Competenze della Commissione
- Art. 3 - Composizione della Commissione
- Art. 4 - Incompatibilità e conflitto di interesse
- Art. 5 - Nomina, durata e compensi
- Art. 6 - Attività della struttura tecnico-amministrativa
- Art. 7 - Convocazione e Funzionamento della Commissione
- Art. 8 - Autorizzazione Paesaggistica - Art. 146 del D.Lgs n. 42/2004
- Art. 9 - Parere ambientale - Art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
- Art. 10 - Norma di rinvio

Art. 1


(Indicazioni generali e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cerveteri, ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 2 della Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", rappresenta l'organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione Comunale per l'esercizio delle competenze ad essa delegate in materia paesaggistica dalla Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 e dall'art. 95 dalla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14.
3. Essa soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'articolo 146, comma 6, del D.lgs. n. 42/2004 per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 2

(Competenze della Commissione)

1. La commissione, nell'esercizio dei propri compiti amministrativi, è competente ad esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, nelle seguenti materie:
 - a) autorizzazioni paesaggistiche di cui all' art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia, espressamente delegate ai comuni ai sensi della L.R. n. 8/2012, previa verifica della sussistenza di specifici requisiti (esercizio della funzione delegata dalla Regione Lazio in materia di autorizzazione paesaggistica al Comune di Cerveteri riconosciuta con Determinazione del Direttore



Regionale Territorio e Urbanistica n. 2799 del 28/05/2010, pubblicata sul BURL n. 26 del 14/07/2010);

- b) parere ambientale previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e s.m.i., secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e s.m.i.;
- c) ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici in relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 5 della L.R. n. 8/2012.

Art. 3


(Composizione della Commissione)

1. La Commissione, in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 8/2012, è composta da tre componenti di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche necessario.
2. Tali professionalità, in relazione a quanto previsto nelle DGRL n. 886 del 04/12/2008 e n. 338 del 15/05/2009, sono dimostrate attraverso il possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica e ambientale, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, alle scienze botaniche, alle scienze agrarie e forestali, alle scienze geologiche e alla gestione del patrimonio naturale, iscritti al rispettivo ordine professionale da almeno 5 anni, nonché aver maturato una esperienza di più anni in materia paesaggistica nell'ambito della libera professione o al servizio, anche di collaborazione, di una pubblica amministrazione.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché degli ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare da curriculum individuale.
4. Fermo restando quanto previsto al primo e secondo comma, il Presidente della Commissione, dovrà necessariamente essere in possesso di laurea in architettura ed almeno uno degli altri componenti dovrà essere in possesso di diploma di laurea attinente alle scienze botaniche o alle scienze agrarie e forestali o alle scienze geologiche.

Art. 4

(Incompatibilità e conflitto di interesse)

1. L'incarico di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere del Comune di Cerveteri. Non possono essere nominati componenti della Commissione: i parenti e gli affini degli amministratori dell'Amministrazione Comunale entro il terzo grado; i tecnici dipendenti dell'Amministrazione Comunale; i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi e istituti devono esprimersi obbligatoriamente, anche in sede di controllo, sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.
2. I componenti della Commissione non possono sottoscrivere i progetti sottoposti alla stessa. Inoltre i componenti che siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti posti all'ordine del giorno, devono allontanarsi dall'aula ove si svolge la seduta della Commissione per tutto il periodo della trattazione della pratica. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano inoltrate



da parenti o affini fino al quarto grado del componente, del proprio coniuge o di professionisti che operano nel suo studio o con lui associati. Dell'osservanza degli obblighi di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di seduta.

3. In sede di presentazione della propria candidatura sulla base di quanto previsto al comma 1 dell'articolo che segue, l'interessato, con specifico atto dovrà attestare, a pena di esclusione dell'istanza, nelle forme di cui alla Legge 04/01/1968, n. 15 e s.m.i. (autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 – con allegata copia del documento di riconoscimento), oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, anche l'assenza della cause ostative di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5

(Nomina, durata e compensi)

1. I componenti della Commissione sono individuati sulla base delle candidature pervenute al Comune a seguito dell'emanazione di apposito Avviso Pubblico da parte del Dirigente responsabile del Servizio competente.

2. La Commissione è costituita con atto del Dirigente responsabile del Servizio competente in base ai curricula presentati dai candidati a seguito dell'emanazione del suddetto Avviso Pubblico. Con il medesimo atto viene altresì nominato il Presidente della Commissione.

3. In occasione della seduta d'insediamento la Commissione nomina, a sua volta e al suo interno, il Vice Presidente.

4. Copia del provvedimento istitutivo della Commissione, della nomina dei membri e dei rispettivi curricula è trasmessa alla struttura competente della Regione Lazio conformemente all'art. 2, comma 4, della L.R. n. 8/2012.

5. La Commissione resta in carica per la durata cinque anni dalla data della relativa costituzione a norma dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 8/2012. I suoi membri possono essere confermati una sola volta.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Dirigente responsabile del Servizio competente. In tal caso il Dirigente procede alla nomina di un nuovo membro attingendo dall'elenco dei candidati che hanno presentato domanda a seguito dell'emanazione dell'Avviso Pubblico di cui al primo comma. Il componente dimissionario resta comunque in carica fino alla nomina del sostituto che a sua volta resterà in carica sino alla scadenza del termine di cui al comma cinque che precede (cinque anni dalla data di costituzione).

7. I componenti della Commissione decadono per cause di incompatibilità o conflitto di interesse, ove siano accertate le situazioni di cui all'art. 4, nonché per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Dirigente responsabile del Servizio competente che provvede alla nomina di un nuovo componente con le medesime modalità di cui al comma sei e per la durata ivi prevista.

9. Qualora, per particolari motivi, non sia stato possibile addivenire alla costituzione di una nuova Commissione alla scadenza del termine di cui al comma cinque, la Commissione può operare in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione. La "prorogatio" non può comunque avere durata superiore a 120 giorni.



10. Ai componenti della Commissione verrà corrisposto un compenso, omnicomprensivo, per ciascuna pratica evasa, pari a €. 90,00 per il Presidente e a €. 60,00 per gli altri membri, da farsi gravare sulle spese di istruttoria che il richiedente dovrà versare al Comune al momento della presentazione dell'istanza, la cui entità sarà determinata con apposita deliberazione a norma dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 8/2012. Il suddetto compenso potrà successivamente essere adeguato con provvedimento della Giunta Comunale.

11. Il rapporto con i componenti della Commissione sarà regolato per mezzo di specifica convenzione o disciplinare da sottoscrivere con il Dirigente responsabile del Servizio competente.

12. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 la partecipazione alle sedute della Commissione per il personale dipendente degli uffici comunali, anche con funzioni di segretario verbalizzante, si intende a titolo gratuito.

Art. 6

(Attività della struttura tecnico-amministrativa)

1. L'Istruttore tecnico-amministrativo all'uopo individuato dal Dirigente responsabile del Servizio competente cura la gestione delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione e ne predispone un'istruttoria sommaria circa l'ammissibilità edilizia-urbanistica dell'intervento posto a base della richiesta, anche compilando parte del modello predefinito da utilizzarsi successivamente per l'istruttoria paesaggistica, se trattasi di procedimenti di cui al DPR. n. 380/2001, ovvero la conformità delle opere oggetto di parere ambientale con quelle di cui è stata richiesta la sanatoria e le altre del caso, se trattasi di procedimenti ex Lg. n. 47/85 – n. 724/94 – n. 326/03.

2. Per i pareri ambientali l'istruttore tecnico-amministrativo di cui sopra potrà essere coadiuvato dalla struttura esterna a cui è stato affidato l'incarico delle definizioni delle pratiche di sanatoria edilizia, qualora esistente.


3. In caso di contrasto con la normativa edilizia-urbanistica, con particolare riguardo alle istanze di autorizzazione paesaggistica, il procedimento viene interrotto senza investire la Commissione dandone formale comunicazione al richiedente e la pratica viene conseguentemente archiviata.

4. La Commissione verifica la conformità e la compatibilità paesaggistica nei casi di cui al DPR. n. 380/2001 ovvero effettua un accertamento di compatibilità se trattasi di procedimenti ex Lg. n. 47/85 – n. 724/94 – n.326/03 (pareri ambientali di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (procedimenti ex Lg. n.47/85 – n. 724/94 – n. 326/03), esprimendo sempre pareri obbligatori, ma non vincolanti, per le materie di cui all'art. 2, in relazione alle pratiche ad essa sottoposte, curando direttamente, sotto le direttive del Presidente della Commissione, la compilazione della "Relazione Tecnica Illustrativa", con annesso parere, sulla base di modelli predefiniti dalla Regione Lazio, che sarà firmata dal Presidente stesso, da trasmettere successivamente, da parte dell'ufficio competente, alla Soprintendenza affinché questa formuli il proprio parere vincolante in merito all'istanza.

Art. 7

(Convocazione e Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e comunque ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario. Il Presidente convoca la Commissione almeno cinque giorni prima della data della seduta con nota via fax o e-mail. In caso di effettiva e dichiarata urgenza il termine è ridotto a due giorni. Il Dirigente responsabile del Servizio competente, anche per il tramite dell'Istruttore tecnico-amministrativo all'uopo nominato di seguire la gestione e



l'istruttoria delle pratiche, avrà cura di sottoporre al Presidente della Commissione le istanze che richiedono il parere della Commissione stessa.

2. La commissione è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

3. Alla Commissione interviene, senza diritto di voto, l'Istruttore tecnico-amministrativo che cura la gestione e l'istruttoria delle pratiche inerenti le autorizzazioni paesaggistiche ovvero che segue gli altri pareri di cui all'art. 2, appositamente nominato dal Dirigente responsabile del Servizio competente, allo scopo di delucidare i componenti della Commissione.

4. L'Istruttore tecnico-amministrativo di cui sopra, o altro dipendente all'uopo nominato, assolve alle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione.

5. Alla Commissione può intervenire, senza diritto di voto, anche altro personale degli uffici comunali che abbia competenze sui procedimenti oggetto di esame, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione.

6. La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei componenti, motivandoli. I pareri espressi devono riguardare esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistica, con esplicita esclusione di valutazioni a carattere urbanistico-edilizio.

7. La commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene.


8. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due componenti.

9. I pareri della commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto prevalendo, a parità di voto, quello del Presidente.

10. Il segretario verbalizzante della Commissione redige il verbale della seduta che viene raccolto in apposito volume o rilegatore. Nel verbale deve essere riportato il luogo e la data della riunione, il numero ed il nominativo dei presenti, il riferimento all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta integrazione o supplementi istruttori. Il verbale è sottoscritto dal segretario estensore e da tutti i componenti presenti. Tale verbale non ha nulla a che vedere con l'istruttoria paesaggistica da inviare alla Soprintendenza a termini di legge che è invece compilata direttamente dalla Commissione e firmata dal Presidente, in relazione a quanto previsto all'art. 6 comma 3.

11. La Commissione è tenuta in via generale ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario, ha facoltà di richiedere della documentazione integrativa e/o la rielaborazione di quella presentata al fine di poter esprimere il parere, comunque entro i termini previsti dalla normativa. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazione determina la sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto.

12. È facoltà della Commissione, anche per il tramite dell'istruttore tecnico-amministrativo di cui all'art. 6, effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi come anche convocare gli interessati (richiedenti e/o progettisti) alle sedute della Commissione per la sola illustrazione dei loro



progetti, così da fornire eventuali chiarimenti o informazioni utili alla trattazione delle domande, che comunque non possono, in ogni caso, presenziare alla discussione ed alla votazione.

13. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, quest'ultimo sarà sottoposto nuovamente all'attenzione della Commissione, mentre in caso di prescrizioni non sostanziali, queste saranno recepite all'interno dell'autorizzazione finale, previa comunque acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza in merito all'istanza ovvero per decorrenza dei termini di cui all'art. 146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004 o di quelli di cui al DPR n. 139/2010.

Art. 8

(Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 del D.Lgs n. 42/2004)

1. L'Autorizzazione Paesaggistica sarà rilasciata del Dirigente responsabile del Servizio competente attraverso l'adozione di apposita Determinazione la quale sarà pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D.Lgs n. 42/2004 e di cui ne sarà data comunicazione alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio e alla Regione Lazio.

2. Sugli elaborati oggetto di Autorizzazione Paesaggistica deve essere riportata la dicitura *“Elaborato allegato all'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con determinazione n. _____ del _____”*.

3. L'Autorizzazione Paesaggistica sarà efficace per un periodo di cinque anni ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs n. 42/2004 e tale termine decorrerà dalla data in cui acquisterà efficacia il titolo abilitativo edilizio necessario all'attuazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non dipenda da circostanze imputabili al richiedente interessato.

4. Le Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate saranno annotate su un apposito registro ove verranno riportati gli estremi della pubblicazione. In tale registro potranno essere annotati anche gli estremi di tutte le fasi dell'iter amministrativo svolto, dalla presentazione dell'istanza fino alla pubblicazione dell'Autorizzazione Paesaggistica.

Art. 9

(Parere ambientale - Art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47)

1. Il Parere Ambientale sarà rilasciato del Dirigente responsabile del Servizio competente attraverso l'adozione di apposita Determinazione la quale sarà pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D.Lgs n. 42/2004 e di cui ne sarà data comunicazione alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio e alla Regione Lazio.

2. Sugli elaborati oggetto di Autorizzazione Paesaggistica deve essere riportata la dicitura *“Elaborato allegato al Parere Ambientale rilasciato con determinazione n. _____ del _____”*.

3. I Pareri Ambientali rilasciati saranno annotati su un apposito registro ove verranno riportati gli estremi della pubblicazione.

Art. 10

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

